



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I. C. I.)

- **Delibera di C.C. n. 5 del 24/03/1999**
- **Delibera di C.C. n. 51 del 03/08/2001**
- **Delibera di C.C. n. 86 del 15/10/2001**
- **Delibera di C.C. n. 8 del 14/01/2002**
- **Delibera di C.C. n. 47 del 26/04/2007**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
<u>Art. 1</u> - Oggetto.	Pag. 3
CAPO II - NORME ANTIELUSIVE	Pag. 3
<u>Art. 2</u> - Aree fabbricabili: deroghe.	Pag. 3
<u>Art. 3</u> - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.	Pag. 3
CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ' FISCALE	
<u>Art. 4</u> - Fabbricati inagibili o inabitabili.	Pag. 3
<u>Art. 5</u> - Fabbricato parzialmente costruito.	Pag. 4
<u>Art. 6</u> - Versamenti effettuati da un contitolare.	Pag. 4
<u>Art. 7</u> - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.	Pag. 4
<u>Art. 8</u> - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.	Pag. 5
<u>Art. 9</u> - Anziani ricoverati in case di cura.	Pag. 5
CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	
<u>Art.10</u> - Liquidazione dell'imposta.	Pag. 5
<u>Art.11</u> - Applicazione dell'art.6,"cause di non punibilità", comma 2, del D. Lg.vo 472/97.	Pag. 5
<u>Art.12</u> - Termini per la notifica della liquidazione dell'accertamento.	Pag. 6
<u>Art.13</u> - Interessi moratori.	
<u>Art.14</u> - Ravvedimento operoso lungo	Pag. 6
<u>Art.15</u> - Compensi incentivanti al personale.	Pag. 6
<u>Art.16</u> - Accertamento con adesione.	Pag. 6
CAPO V - RISCOSSIONE	
<u>Art.17</u> - Arrotondamenti	Pag. 6
<u>Art.18</u> - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.	Pag. 7
<u>Art.19</u> - Differimento o rateizzazione dei versamenti.	Pag. 7
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
<u>Art.20</u> - Entrata in vigore del regolamento.	Pag. 7

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dagli art. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

Art.2 - Aree fabbricabili: deroghe.

1. I Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

Art.3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;

- b) I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art.5 - Fabbricato parzialmente costruito.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Per la parte in fase di realizzazione si quantificherà il valore dell'area rimasta in proporzione alla parte da edificare, in rapporto all'intera superficie.
- Conseguentemente, per la parte di costruzione non ancora completata, l'imposta sarà applicata sul valore venale dell'area edificabile in misura percentuale derivante dalla proporzione tra l'intero volume del progetto approvato e quello non realizzato.

Art.6 - Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art.7 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad esser unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art.8 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune.

Art .9 – Anziani ricoverati in case di cura

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

Art.10 - Liquidazione dell'imposta.

1. Con decorrenza 01/01/02 per l'annualità dell'imposta 2001 e successive viene ripristinato l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazioni consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/92 e successive modificazioni nonché sulla verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.
2. A decorrere dall'anno di imposta di cui al comma 1 viene ripristinato l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazione come previste dall'art.10 del citato decreto legislativo.

Art.11 - Applicazione dell'art.6, "cause di non punibilità", comma 2, del D. Lg.vo 472/97.

1. Considerato che questo Ente ha modificato la disciplina della dichiarazione, si stabilisce per gli anni d'imposta 1999,2000,2001 di non applicare alcuna sanzione per inadempimenti relativi al modello utilizzato per la dichiarazione.

Art.12 - Termini per la notifica della liquidazione dell'accertamento.

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art.11 del D.Lg.vo n.504/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.13 - Interessi moratori.

1. Per la liquidazione e l'accertamento delle annualità pregresse e per i rimborsi la misura degli interessi sarà applicata ai sensi dell'art.13, comma 4, della legge 15/05/99, n.133.

Art. 14 – Ravvedimento operoso lungo.

1. In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997 si stabilisce di ridurre la sanzione ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore.

Art.15 - Compensi incentivanti al personale.

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti (Art.59, comma 1, lettera q, del D.Lg.vo 446/97).

Art.16 - Accertamento con adesione.

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lg.vo 19 Giugno 1997, n.218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPO V - RISCOSSIONE

Art.17 – Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art.18 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - a) Su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b) Direttamente presso la Tesoreria del Comune

Art.19 - Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'anno d'imposta 01/01/1999.